



TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente

Oggetto:
Opposizione
Atti esecutivi

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo civile contenzioso,
promossa

da

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata
e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] mandato in atti.

Opposta Attrice in riassunzione

contro

Parte_2 e *Parte_3* rappresentati e difesi dall' Avv.
[REDACTED] mandato in atti

Opponentii Convenuti in riassunzione

Nonché

Controparte_1 **direzione di Lecce**

Chiamato in causa contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17.05.20 ritualmente notificato la *Parte_1* sig.
provvedeva alla riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione già
spiegato dai sigg.ri *Parte_2* e *Parte_4* dinanzi al Giudice
della esecuzione mobiliare del Tribunale di Lecce RGE n. [REDACTED]

Con comparsa di risposta del 14.10.2021 con autonomi atti si costituivano nel
presente giudizio il sig. *Parte_2* e *Parte_3* per

sentir dichiarare: 1) la carenza di legittimazione attiva di *Parte_1* in ragione dell'efficacia della originaria cessione del credito tra [REDACTED] e [REDACTED] e *Controparte_2* e delle successive cessioni di credito. 2) l'estinzione del credito per intervenuta decorrenza del termine decennale di prescrizione.

L *CP_1* non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata al contumacia.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 26.03.25 con termine per il deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la cessione di crediti è disciplinata dall'art.58 del D.Lgs.385/1993 (TUB Testo Unico Bancario) che definisce "la cartolarizzazione dei crediti" come la cessione dei crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte di una società (società cedente) ad un'altra società (società cessionaria) .

Quanto all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria, in ordine alla inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco ex art.58 TUB, nel corso degli anni, varie volte è intervenuta la Suprema Corte chiarendo e specificando sempre più dettagliatamente ,gli elementi ritenuti adeguati per assolvere al predetto onere probatorio, in particolare, quando il debitore ceduto contesti l'esistenza del credito in capo alla asserita cessionaria (come avvento nel specie in esame).

In tale ipotesi - di contestazione dell'esistenza del credito, (tra quelli oggetto di cartolarizzazione) - da ultimo la Corte di Cassazione con ordinanza n.3405/24 ha chiarito che il mero fatto della cessione del crediti in blocco non è di per sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione.

Nella specie che ci occupa, I *Parte_1* pur producendo copiosa documentazione la stessa non si ritiene sufficiente a documentare l'inclusione del credito in oggetto, in particolare, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione tra Istituto Italiano Credito Fondiario e *Controparte_2* [...] (non risultando prodotti in giudizio i singoli contratti di ceduti nella predetta operazione cartolare di cessione dei crediti in blocco).

Alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, su richiamati, infatti, la Società Cessionaria che intenda agire affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria(in virtù di una operazione in blocco ex art.58 TUB) ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa, fornendo la prova documentale della propria legittimazione attiva.

Alla luce di quanto sopra in accoglimento della opposizione proposta da *Parte_2* e *Parte_3* ex art.615 co° 2 c.p.c a questo Giudicante non rimane che dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad *Parte_1* e per lo effetto nullo e privo di efficacia il pignoramento presso terzi notificato in data 28.02.2020.

Quanto alle spese ricorrono, la definizione del giudizio con l'accoglimento dell'eccezione preliminare, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.

P.T.M.

Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

1) Accoglie l'opposizione proposta dai sigg.ri *Parte_2* e [...] *Parte_3* e per lo effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento notificato il 28.02.2020, per carenza di legittimazione attiva in capo alla *Parte_1*

2) Spese interamente compensate tra le parti.



Lecce, 26.03.2025

Il G.O. Avv. Marilena Caroppo